



# COMUNE DI MALO

PROVINCIA DI VICENZA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 del 27/12/2018

### OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventisette** del mese di **Dicembre** in Malo, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, il Consiglio Comunale si è riunito sotto la presidenza del sig. Nelvio Piazza, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Vice Segretario Generale, dott. Oscar Raumer.

Intervengono i signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>A/P</u>	<u>Cognome e Nome</u>	<u>A/P</u>
LAIN PAOLA	P	COGO MAURIZIO	P
MARSETTI MORENO	P	PIZZOLATO FEDERICO	P
PIAZZA NELVIO	P	URBANI FABIO	P
DANIELI ROBERTO	P	DE MARCHI ILARIO ORESTE	P
SPILLARE FEDERICO	P	BARBIERI STEFANIA	P
SETTE ROBERTO	P	MANO ANDREA	P
BERLATO SILVIA	P	GONZO ELISA	P
DALLA RIVA CLAUDIO	P	SAMPAOLESI ALDO	P
SALATA IRENE	A		

Presenti: 16 Assenti: 1

Partecipa alla riunione l'Assessore esterno senza diritto di voto sig.a CORZATO MARIA TERESA.

Sono stati nominati scrutatori i sigg: URBANI FABIO, DE MARCHI ILARIO ORESTE, SAMPAOLESI ALDO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2019.**

**PRESIDENTE:** La parola al signor Sindaco.

**SINDACO:** Anche l'IMU rimane confermata nelle aliquote e detrazioni previste per l'anno precedente, previsione di gettito: 2.825.000 euro. Passo la parola al Presidente del Consiglio.

**PRESIDENTE:** Grazie signor Sindaco.

Qualche intervento? Qualche intervento?

Metto ai voti la proposta di delibera: 1) ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 nr. 446 di approvare per l'anno 2019 la seguente regolamentazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria, IMU: a) aliquota di base nella misura dell'1,05% da applicare al valore degli immobili diversi da quelli contemplati nella lettera b) e c) del presente punto n. 1; b) aliquota ridotta allo 0,4%; per l'abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9, la detrazione di imposta per unità immobiliare è adibita a abitazione principale e relative pertinenze, classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9 è pari a euro 200; c) aliquota ridotta allo 0,4% per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza, ATER, che non siano destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; la detrazione di imposta per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza, ATER, che non siano destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, è pari a euro 200;

2) di considerare direttamente adibita a abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che l'abitazione non risulti locata;

3) di prendere atto che è considerata adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Per dichiarazione di voto, Cons. Gonzo.

**CONS. GONZO:** "Progettiamo Malo" si astiene.

**PRESIDENTE:** Cons. De Marchi.

**CONS. DE MARCHI:** "Noi, Malo" si astiene.

**PRESIDENTE:** Cons. Spillare.

**CONS. SPILLARE:** La "Lista Lain" è favorevole.

**PRESIDENTE:** Passiamo alla votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Approvata a maggioranza.

Pongo, quindi, in votazione l'immediata eseguibilità del presente atto.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Dichiaro approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Quindi,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### Premesso che:

Con il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC). La nuova imposta IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il comma 703 dell'art. 1 della richiamata legge di stabilità 2014 salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, disposta dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione n. 83 del 27/12/2017 il Consiglio Comunale ha stabilito le aliquote e le detrazioni ai fini dell'IMU per l'anno 2018 nella misura di seguito descritta:

a) aliquota di base nella misura dell'1,05 (uno virgola zero cinque) per cento da applicare al valore degli immobili diversi da quelli contemplati nelle lettere b), c) del presente punto 1);

b) aliquota ridotta allo 0,4 (zero virgola quattro) per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 è pari a Euro 200,00;

c) aliquota ridotta allo 0,4 (zero virgola quattro) per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Vicenza A.T.E.R. che non siano destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008.

La detrazione di imposta per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Vicenza A.T.E.R. che non siano destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, è pari a Euro 200,00;

Con la stessa deliberazione n. 83 del 27/12/2017 è stata considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, come previsto dal Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

E' opportuno ricordare le novità introdotte nella disciplina IMU sia dalla legge di stabilità 2014 che dal D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito dalla legge 28/10/2013, n. 124, novità che interessano, in particolare, le esclusioni e le esenzioni dall'imposta, nonché il regime di assimilazione all'abitazione principale.

Sono esclusi dall'IMU, con decorrenza dal 1° gennaio 2014:

1. le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si continua ad applicare l'aliquota ridotta e la detrazione di euro 200,00;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
4. la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5. l'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6. i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Il comma 707 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, nel modificare, l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, ribadisce, tra l'altro, la facoltà per il Comune di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

Il Comune di Malo, con norma regolamentare, ha esercitato tale facoltà dall'anno d'imposta 2012.

Il comma 707 conferma, altresì, la detrazione d'imposta di euro 200,00 per le abitazioni principali non escluse dal pagamento dell'imposta e, nel contempo, riconosce la medesima detrazione a favore degli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica.

Il comma 1 dell'art. 9 bis del D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23/05/2014, n. 80, stabilisce che "a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

E' confermato il principio secondo cui il gettito IMU verrà incassato interamente dal Comune ad esclusione del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per il quale è prevista la riserva a favore dello Stato applicando l'aliquota standard dello 0,76 per cento, come disposto dal comma 380 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2013.

La lettera g) del sopra citato comma 380 lascia ai Comuni la possibilità di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota dei fabbricati produttivi D, riservandosene il relativo gettito.

Con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), la disciplina normativa dell'IMU è stata rivista come segue:

- esclusione dall'IMU:
  - dei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - dei terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e all'ulteriore condizione che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- applicazione dell'aliquota stabilita dal comune ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431;
- esclusione dalla stima diretta per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto che l'art. 1, comma 26, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dalla L. 11/12/2016, n. 232, stabilisce che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 e che l'art. 1, comma 37, lettera a) della Legge 205/2017 ha esteso anche per l'anno 2018 tale disposizione;

Considerato che è nella volontà dell'Amministrazione comunale la conferma delle aliquote IMU in vigore per l'anno 2018 relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si continua ad applicare l'aliquota ridotta e la detrazione di euro 200,00, e per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Vicenza A.T.E.R. che non siano destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

Ritenuto di stabilire l'aliquota ordinaria IMU nella misura dell'1,05 per cento, esercitando, in tal modo, anche la facoltà prevista dalla lettera g) del comma 380 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2013, di aumentare per gli immobili produttivi appartenenti alla categoria catastale D, entro il limite di 0,3 punti percentuali, l'aliquota standard dello 0,76 per cento, quota riservata allo Stato, tenuto conto che tale aumento dell'aliquota ordinaria permette di programmare e pareggiare il bilancio che, altrimenti, non sarebbe stato coerente con le necessarie dotazioni di spesa e di programmazione economica;

Preso atto che:

- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".
- i termini di approvazione delle delibere relative ai tributi comunali sono disciplinati anche dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le delibere, purché approvate entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e, in caso di mancata approvazione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a questa regola generale vi è una eccezione di carattere speciale, prevista per l'IMU dall'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, successivamente modificato, in base al quale le delibere approvate ed esecutive devono essere trasmesse al Ministero delle Finanze esclusivamente per via telematica mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. Le deliberazioni e i regolamenti trasmessi secondo le modalità indicate sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

Preso atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 20 maggio 2014 con la quale è stato preso atto che l'IMU è parte dell'imposta unica comunale (IUC) ed è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ;

Visti:

- l'art 13 del Capo II del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26/04/2012, n. 44;
- il comma 380 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;

- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296;
- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dal comma 8° dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001 n. 448;
- l'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016), la Legge 11/12/2016, n. 232, (Legge di Bilancio 2017) e la Legge 27/12/2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018);

Visto il parere favorevole della 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 17/12/2018;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto del Comune;

Visti i pareri obbligatori riportati in calce alla proposta di deliberazione;

Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato proclamato dal presidente:

Componenti il Consiglio presenti:	n.16
Voti favorevoli:	n.11
Voti contrari:	n.==
Astenuti:	n.05 (I.O. De Marchi, S. Barbieri, A. Mano, E. Gonzo, A. Sampaolesi)

### **DELIBERA**

1) ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, di approvare per l'anno 2019 la seguente regolamentazione delle aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

a) aliquota di base nella misura dell'1,05 (uno virgola zero cinque) per cento da applicare al valore degli immobili diversi da quelli contemplati nelle lettere b), c) del presente punto 1);

b) aliquota ridotta allo 0,4 (zero virgola quattro) per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 è pari a Euro 200,00;

c) aliquota ridotta allo 0,4 (zero virgola quattro) per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Vicenza A.T.E.R. che non siano destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008.

La detrazione di imposta per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Vicenza A.T.E.R. che non siano destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, è pari a Euro 200,00;

2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

3) di prendere atto che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

\*\*\*\*\*

Il Presidente pone quindi in votazione l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

Componenti il Consiglio presenti: n.16

Voti favorevoli: n.11

Voti contrari: n.==

Astenuti: n.05 (I.O. De Marchi, S. Barbieri, A. Mano, E. Gonzo,  
A. Sampaolesi)

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

\*\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Nelvio Piazza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
dott. Oscar Raumer

(Documento firmato digitalmente)

(Documento firmato digitalmente)

---